

OGGETTO: DECRETO 24 MARZO 2025 DEL MINISTRO DELL'INTERNO - NOTA METODOLOGICA "OBIETTIVI DI SERVIZIO ASILI NIDO E MODALITÀ DI MONITORAGGIO PER LA DEFINIZIONE DEL LIVELLO DEI SERVIZI OFFERTO – ANNO 2025 ED ANNO 2026" – RISORSE AGGIUNTIVE ANNO 2025 E ANNO 2026 PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA.

AVVISO PER LA RICERCA DI UN PROFESSIONISTA AL QUALE CONFERIRE L'INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP.

VISTO l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà comunale;

VISTO il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, concernente "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province" e in particolare l'articolo 5 relativo al procedimento di determinazione dei fabbisogni standard;

VISTO l'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi con una dotazione pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

VISTA, in particolare, la lettera b) del citato comma 496 la quale prevede, ai primi cinque periodi, rispettivamente:

- che il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

- che il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato;

- che, in considerazione delle risorse ivi previste, i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali;

- l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, della stessa lettera b), dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni;

- che l'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato;

VISTA la proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard trasfusa nella Nota metodologica recante “Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025”, approvata nella seduta del 14 novembre 2024;

VISTA, la proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard trasfusa nella delibera con la quale sono state approvate le modifiche alla menzionata Nota metodologica del 14 novembre 2024 recante “Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025”, approvata nella seduta del 16 dicembre 2024;

VISTA l’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 18 dicembre 2024;

RIBADITO che, poiché, per l’annualità 2025, le componenti del Fondo di solidarietà comunale legate allo sviluppo dei servizi sociali, al potenziamento degli asili nido e al trasporto degli studenti con disabilità sono state trasferite nell’ambito del nuovo Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, alla medesima pagina web finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/41, sono stati resi disponibili i relativi dati, in attesa del perfezionamento dei decreti attuativi dell’articolo 1, comma 496, lettera a), b) e c), della legge 30 dicembre 2023, n.213;

VISTO il decreto 24 marzo 2025 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, corredato della nota metodologica, con l'allegato «Utenti e risorse aggiuntive», relativo al riparto tra i comuni del contributo di 300 milioni di euro, per l'anno 2025, di cui all'art.1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, quale quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2025, n. 1600, di cui al relativo comunicato pubblicato sulla GU n.112 del 16-5-2025;

RICHIAMATO pertanto il citato [Decreto 24 marzo 2025](#), che prevede:

“”Articolo 1 (Obiettivi di servizio e riparto del contributo di cui all’articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l’anno 2025)

“”1. Per l’annualità 2025, il contributo di cui all’articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, , pari a 300 milioni di euro, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante “Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025” approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 dicembre 2024, che unita al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed è attribuito a ciascun comune negli importi indicati nella colonna “Maggiori risorse per il 2025” dell’allegato “”Utenti e risorse aggiuntive” alla predetta Nota metodologica.

“”2. In considerazione del contributo di cui al comma 1, ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per l’anno 2025 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi per l’infanzia, come riportato nella colonna “Utenti aggiuntivi 2025 - Numero” del citato allegato alla Nota metodologica.

“”3. I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia di cui al comma 2.

“”Articolo 2(Monitoraggio e rendicontazione)

“1. Tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera b), dell'articolo 1, comma 496, della legge n. 213 del 2023 sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell'obiettivo di servizio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione.

“2. La scheda di monitoraggio e rendicontazione, corredata delle istruzioni relative alla compilazione, è pubblicata entro il 31 luglio 2025, a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

“3. I comuni non beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera b) sono tenuti a compilare la scheda di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 1 limitatamente alle parti relative al monitoraggio del servizio sul territorio.

“4. La scheda di monitoraggio e rendicontazione è allegata al rendiconto annuale dell'ente e i comuni sono tenuti a trasmetterla a Sogei – Società generale d'informatica S.p.a. entro il 31 maggio 2026, in modalità esclusivamente telematica.

“Articolo 3 (Esiti del monitoraggio)

“1. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui all'articolo 2 risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio si applica la disciplina di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2024, salvo nel caso in cui l'obiettivo risulti non raggiunto per una frazione decimale di utente che, in termini di risorse non rendicontate, corrisponde ad un ammontare inferiore a 1.000 euro”;

RIBADITO nella relativa citata Nota metodologica recante “Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025” CHE:

“Gli utenti obiettivo assegnati e le relative maggiori risorse assegnate potranno essere rendicontati dall'ente locale scegliendo all'interno di un paniere di interventi di potenziamento del servizio di asilo nido.

In particolare, l'ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:

-ampliando la disponibilità del servizio:

- negli asili nido comunali gestiti dall'ente (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;

- in base ad accordi/convenzioni con riserva di posti con comuni vicini, con gli ambiti territoriali di riferimento o ad altra forma associata che svolgono il servizio di asilo nido per conto dell'ente;

- ricorrendo ad accordi/convenzioni con riserva di posti con gli asili nido o micronidi privati;

- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate:

v alle famiglie con voucher/contributi per agevolare l'utilizzo del servizio di asilo nido o micronido sul territorio;

v all'ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi posti per l'utenza dell'Ambito territoriale di riferimento;

v agli asili nido o micronidi pubblici e privati in base ad accordi/convenzioni che prevedono la riduzione delle tariffe a carico delle famiglie;

- altre modalità autonomamente determinate riconducibili a:

Ø servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliera con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo;

Ø servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che presentano disponibilità di posti per accogliere bambini di età compresa tra i due e tre anni, definiti "anticipatari";

RICHIAMATO a tal uopo l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

"" - art. 2 comma 3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:

- a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età
- b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età
- c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:
 1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
 2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
 3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo."";

RITENUTO, necessario programmare urgentemente la spesa fondi assegnati al Comune di Villaricca e raggiungere gli obiettivi con essa assegnati;

DATO ATTO però della carenza di personale qualificato per affrontare e raggiungere questa serie di obiettivi complessi e complicati e della necessità pertanto di farsi supportare in tali attività da personale qualificato nell'ambito della programmazione della spesa sociale, che abbia esperienza maturata nel settore specifico;

DATO ATTO che tale necessità è stata ribadita con la determinazione dirigenziale n.1366 del 31.12.2025, con la quale tra l'altro si è impegnata la spesa necessaria ad un incarico di assistenza al RUP come sopra specificato, ed avviare urgentemente la ricerca dello stesso;

La spesa prevista per tale incarico non potrà superare l'importo di 18.000,00 lordo, comprensivo anche di spese, per i 12 mesi dell'incarico.

DATO ATTO dell'esito negativo dell'interpello rivolto a tutti i Capi Settore dell'Ente, avviato con nota prot. 03/2026;

RITENUTO pertanto di pubblicare il presente AVVISO finalizzato alla ricerca di idonea professionalità da poter incaricare per mesi 12 a partire dalla sottoscrizione del contratto. Il soggetto ricercato dovrà possedere specifica professionalità in grado di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, ed in particolare:

esperienza professionale di almeno cinque anni maturata nello svolgimento di funzioni di coordinamento, con assunzione della responsabilità della programmazione delle risorse, della gestione, dell'attuazione e del monitoraggio dei Piani di zona e dei servizi e progetti realizzati in

ambito socio-sanitario ed educativo, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio sulla attuazione dei programmi e sulla spesa.

Il professionista interessato deve presentare la propria candidatura inviando Pec all'indirizzo protocollo.villaricca@asmepec.it, all'attenzione della scrivente Capo Settore Servizi Sociali, con in allegato curriculum professionale, autorizzazione preventiva dell'Ente di appartenenza nel caso di dipendente di altra amministrazione, e valido documento di riconoscimento, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06.02.2026.**

Villaricca, 30.01.2026

Il Capo Settore

Dott.ssa Maria Topo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)